



CONFINDUSTRIA EMILIA
AREA CENTRO

Le imprese di Bologna,
Ferrara e Modena

STATUTO

Testo approvato dall'Assemblea Straordinaria

del 5 dicembre 2016

Ultime modifiche approvate dall'Assemblea Straordinaria

del 18 maggio 2020



TITOLO I - CONFINDUSTRIA EMILIA AREA CENTRO: LE IMPRESE DI BOLOGNA, FERRARA E MODENA

Art. 1 - Vision e mission

1.1) Confindustria Emilia Area centro: le imprese di Bologna, Ferrara e Modena (d'ora in poi Confindustria Emilia) nasce dall'unione fra le imprese delle associazioni di Unindustria Bologna, Unindustria Ferrara e Confindustria Modena, ha sede legale in Bologna. I territori sono l'elemento cardine su cui si basa la vision di Confindustria Emilia, per questo i territori di Bologna, Ferrara e Modena ospitano Sedi Territoriali Operative, [le "*Sedi Territoriali Operative*"] ritenute indispensabili presidi per l'esercizio dell'attività associativa. A tali Sedi Territoriali Operative se ne potranno aggiungere altre, rappresentative di nuovi territori, anche in una fase successiva a quella costitutiva, con le medesime regole definite nel presente Statuto.

1.2) Confindustria Emilia aderisce quale associato effettivo a Confindustria, partecipando così al sistema di rappresentanza delle imprese industriali e delle imprese produttrici di beni e servizi come delineato nello statuto e nei regolamenti di Confindustria. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri associati.

1.3) Confindustria Emilia adotta il logo confederale e gli altri segni distintivi del sistema associativo, con le modalità stabilite nel regolamento di Confindustria. Adotta il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, che costituisce parte integrante del presente Statuto, ispirando ad esso le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando gli Associati alla sua osservanza. Confindustria Emilia può aderire ad Organizzazioni ed Enti locali, regionali, interregionali, nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, Delegazioni o Uffici distaccati. E' autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno.

1.4) Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ruoli e di prestazioni tra le componenti del Sistema, Confindustria Emilia esprime la sua mission principalmente attraverso il perseguimento dei seguenti scopi associativi:

- a) esprimere un'efficace rappresentanza della base associativa in tutte le sedi di interlocuzione esterna;
- b) assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza alle imprese associate che ad essa fanno riferimento;
- c) erogare efficienti servizi sia di interesse generale che su tematiche specifiche;
- d) promuovere e svolgere attività di cooperazione allo sviluppo, anche internazionale.

1.5) A tal fine, Confindustria Emilia è impegnata a:

- a) valorizzare la propria capacità di comporre istanze ed interessi diversificati per esprimere azioni di rappresentanza coerenti e condivise;
- b) promuovere sinergie tra le componenti del Sistema;
- c) attivare servizi innovativi anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e partnership con Enti esterni;
- d) dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno.

Art. 2 - Attività istituzionali

2.1) Sono attività istituzionali di Confindustria Emilia:

- a) favorire il progresso e lo sviluppo delle imprese, stimolare la solidarietà e la collaborazione tra le stesse, promuovere l'affermazione di un'imprenditorialità improntata al pieno rispetto delle leggi;
- b) rappresentare, tutelare ed assistere nei limiti del presente Statuto le imprese associate nei rapporti con le Istituzioni ed Amministrazioni, con le Organizzazioni economiche, politiche, sindacali e con ogni altra componente della società;
- c) concorrere a promuovere con le Istituzioni e le Organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali iniziative per perseguire più ampie finalità di crescita e sviluppo, fatti salvi l'autonomia e gli interessi dei singoli componenti;

fornire servizi di informazione, consulenza ed assistenza alle imprese su tutti i temi inerenti una moderna gestione d'azienda.

2.2) Confindustria Emilia non ha fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

TITOLO II - ASSOCIATI

Art. 3 - Perimetro della rappresentanza e categorie di soci

3.1) Possono aderire a Confindustria Emilia le imprese industriali e le imprese produttrici di beni e servizi che:

- a) siano costituite secondo le forme societarie previste dall'ordinamento generale;

- b) diano puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal Codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- c) si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da Confindustria Emilia;
- d) dispongano di un'adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.

3.2) Le imprese con i requisiti di cui al primo comma sono inquadrare nella categoria dei soci effettivi [i "*Soci Effettivi*"] a condizione che si tratti di:

- a) imprese, aventi un'Associazione o Federazione di settore di riferimento già aderente a Confindustria, con sede legale nel territorio della Provincia metropolitana di Bologna, o nelle aree vaste che comprendono la città di Modena e la città di Ferrara, o nei nuovi territori aderenti a Confindustria Emilia, ovvero con sede legale in luogo diverso, ma che abbiano comunque nei predetti territori stabilimenti, cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito;
- b) imprese il cui rapporto contributivo con il Sistema sia regolato da specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale;
- c) imprese che, pur non avendo una corrispondente Associazione o Federazione di settore aderente a Confindustria, abbiano sede legale nel territorio della Provincia metropolitana di Bologna, o nelle aree vaste che comprendono la città di Modena e la città di Ferrara, o nei nuovi territori aderenti a Confindustria Emilia, ovvero con sede legale in luogo diverso, ma che abbiano comunque nei suddetti territori stabilimenti, cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito.

3.3) Possono, altresì, aderire a Confindustria Emilia, in qualità di soci aggregati [i "*Soci Aggregati*"], realtà che, pur non possedendo i requisiti per essere inquadrare come Soci Effettivi, presentino solo caratteristiche di strumentalità, complementarietà o raccordo economico con quelle di cui alla precedente tipologia. Le imprese che hanno i requisiti dei Soci Effettivi non possono essere associate come Soci Aggregati.

3.4) Tutti i soci della provincia metropolitana di Bologna, e delle aree vaste che comprendono la città di Modena e la città di Ferrara, nonché dei nuovi territori aderenti a Confindustria Emilia, vengono iscritti nel Registro Imprese di Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al Sistema.

Art. 4 - Associazioni aderenti

4.1) Aderiscono a Confindustria Emilia, in qualità di associazioni, (i) ANCE EMILIA Area Centro che rappresenta all'interno di Confindustria Emilia le imprese edili dei territori delle provincie rappresentate da Confindustria Emilia; (ii) la AIOP, che rappresenta all'interno di Confindustria Emilia le imprese ospedaliere private dei territori delle provincie rappresentate da Confindustria Emilia.

4.2) Il Consiglio Generale su proposta del Consiglio di Presidenza approva il testo della convenzione nella quale sono disciplinati anche i criteri per la determinazione dei contributi associativi che le Associazioni Aderenti sono tenute annualmente a versare a Confindustria Emilia, nonché delle eventuali integrazioni e modifiche di tale convenzione.

Art. 5 - Associazioni affiliate

5.1) Possono aderire a Confindustria Emilia, in qualità di associazioni affiliate [le "*Associazioni Affiliate*"] le associazioni adeguatamente rappresentative in ambito regionale di categorie di imprese di carattere industriale e di servizi, il cui ambito di rappresentanza non coincida neppure parzialmente con alcun altro settore o componente già presente all'interno di Confindustria Emilia.

5.2) Le Associazioni Affiliate sono dotate di autonomia patrimoniale e organizzativa. Ciascuna risponde in via esclusiva degli atti e dei rapporti giuridici, economici e patrimoniali da essa posti in essere. Confindustria Emilia non ha responsabilità per gli atti compiuti dalle Associazioni Affiliate.

5.3) Il Consiglio Generale su proposta del Consiglio di Presidenza, approva il testo della convenzione nella quale sono disciplinati anche i criteri per la determinazione dei contributi associativi che le Associazioni Affiliate sono tenute annualmente a versare a Confindustria Emilia, nonché delle eventuali integrazioni e modifiche di tale convenzione.

TITOLO III - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE**Art. 6 - Rapporto associativo**

6.1) La domanda di adesione deve essere compilata su appositi moduli, anche on line, predisposti da Confindustria Emilia e sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa.

6.2) La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.

6.3) Previa istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa in ordine al possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal Codice Etico e dei

Valori Associativi per l'appartenenza al Sistema e in ordine alle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie di soci di cui all'Articolo 3, la domanda viene sottoposta alla decisione del Consiglio di Presidenza, a scrutinio palese.

6.4) Il rapporto associativo ha durata biennale con tacito rinnovo. Definendo per convenzione il primo biennio associativo il periodo che decorre dalla data in cui la domanda di adesione è stata approvata fino a tutto l'anno civile successivo, l'ammissione impegna l'Associato per tutta la durata di tale biennio e si intende poi rinnovata tacitamente per il biennio seguente e quelli successivi, ove non venga data formale disdetta secondo le modalità ed i termini previsti dal successivo art. 12.

TITOLO IV - OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Art. 7 - Diritti e doveri

7.1) I Soci Effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni di rappresentanza, tutela, informazione, assistenza e consulenza derivanti dall'appartenenza a Confindustria Emilia ed al Sistema. Partecipano e intervengono all'Assemblea Generale e hanno piena capacità di elettorato attivo e passivo in tutti gli Organi associativi, purché in regola con gli obblighi statutiari e contributivi.

7.2) I Soci Aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale. Partecipano e intervengono all'Assemblea Generale senza capacità di elettorato attivo e passivo.

7.3) Tutti gli Associati, inoltre, hanno diritto:

- a) di avere attestata la partecipazione al Sistema attraverso il rilascio di dichiarazioni/certificazioni di appartenenza a Confindustria Emilia a firma del Presidente;
- b) di utilizzare il Logo e i segni distintivi di Confindustria Emilia secondo modalità disciplinate da un regolamento emanato dal Consiglio di Presidenza.

7.4) L'adesione a Confindustria Emilia comporta l'obbligo di accettare il presente Statuto, i Regolamenti di attuazione, il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, nonché ottemperare alle delibere degli Organi direttivi e di controllo.

7.5) In particolare, gli Associati devono:

- a) versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla Delibera contributiva annuale;
- b) partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea Generale ed alle riunioni degli Organi associativi di cui sono chiamati a far parte;
- c) collaborare con gli Organi e gli uffici direttivi di Confindustria Emilia per il conseguimento delle

finalità associative;

- d) non assumere iniziative di comunicazione esterna autonome che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati da Confindustria Emilia, ovvero da altra componente del Sistema, senza un preventivo coordinamento con Confindustria Emilia. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al Sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
- e) fornire ogni dato necessario all'aggiornamento dell'Anagrafe Associativa e inviare il proprio bilancio, non appena approvato e comunque non oltre il 30 settembre di ciascun anno;
- f) gli associati che ricoprono cariche all'interno del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale decadono automaticamente, dopo cinque assenze consecutive non giustificate, o per mancata partecipazione, non giustificata, alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.

7.6) I soci effettivi non possono, inoltre, aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni ritenute dal Consiglio di Presidenza concorrenti e/o costituite per scopi analoghi a quelli perseguiti da Confindustria. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti e/o costituite per scopi analoghi a quelli perseguiti da Confindustria.

Art. 8 - Contributi associativi

8.1) I contributi associativi sono determinati annualmente in misura tale da soddisfare le esigenze patrimoniali di Confindustria Emilia al fine di realizzarne le finalità.

8.2) I contributi associativi ordinari e straordinari sono determinati annualmente dal Consiglio di Presidenza, il quale li propone al Consiglio Generale affinché ne sottoponga l'approvazione all'Assemblea Generale.

8.3) Il Consiglio di Presidenza riserva all'attività di funzionamento delle Delegazioni di Zona un budget di spesa fino al 20% dei contributi associativi ordinari, versati nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente, dagli Associati aventi unità produttive nelle aree di competenza delle rispettive Delegazioni e lo propone al Consiglio Generale.

8.4) I contributi associativi a carico delle Associazioni Affiliate e delle Associazioni Aderenti sono determinati dal Consiglio Generale su proposta del Consiglio di Presidenza in applicazione dei criteri indicati nelle convenzioni che Confindustria Emilia è tenuta a stipulare con ognuna di tali Associazioni ai sensi di quanto previsto agli Articoli 4.2 e 5.3.

8.5) Il Consiglio di Presidenza, su proposta del Tesoriere - o in sua assenza del Consigliere delegato - motivata da situazioni particolari, può deliberare contributi e modalità di riscossione agevolati.

Art. 9 - Diritti degli Associati

9.1) Fermo quanto disposto dall'Articolo 20 in tema di diritto di voto, e fatto salvo quanto previsto con specifico riferimento ai Soci Aggregati, alle Associazioni Aderenti ed alle Associazioni Affiliate, agli Associati spettano eguali diritti. In particolare, ad essi sono riconosciuti i seguenti diritti [i *"Diritti degli Associati"*]:

- a) intervenire all'Assemblea Generale di Confindustria Emilia;
- b) intervenire all'Assemblea della propria Filiera;
- c) esercitare in tali assemblee piena facoltà di parola nonché il diritto di voto;
- d) formulare proposte per il perseguimento delle finalità di Confindustria Emilia;
- e) essere eletti negli organismi istituiti in seno a Confindustria Emilia;
- f) ottenere l'assistenza di Confindustria Emilia, utilizzandone i servizi, nelle forme previste dal presente Statuto;
- g) avvalersi delle prestazioni che discendono dalla appartenenza al sistema confederale;
- h) chiedere al Consiglio di Presidenza la convocazione dell'Assemblea Generale, purché venga formulata una richiesta motivata da tanti Associati - in possesso dei Diritti degli Associati - che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del totale dei voti spettanti a tutti gli Associati.

9.2) I Diritti degli Associati, sono disciplinati all'art. 7.1.

Art. 10 - Sanzioni nei confronti degli Associati

10.1) Qualora un Associato violi uno degli obblighi a cui è tenuto per effetto del presente Statuto, può essere assoggettato alle seguenti sanzioni, previa contestazione scritta:

- a) sospensione dei Diritti degli Associati, disposta dal Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Presidenza;
- b) revoca dagli incarichi associativi ricoperti, da deliberarsi, su proposta motivata del Consiglio di Presidenza, da parte degli stessi Organi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine;
- c) esclusione da Confindustria Emilia ai sensi dell'Articolo 14.

10.2) Gli Associati possono opporsi ai provvedimenti sanzionatori adottati nei loro confronti mediante ricorso ai Probiviri da proporre entro il termine, previsto a pena di decadenza, di 30 (trenta) giorni dalla data di avvenuto ricevimento della comunicazione della sanzione deliberata a loro carico.

10.3) La proposizione del ricorso in opposizione alla sanzione adottata nei confronti di un Associato non sospende gli effetti delle sanzioni del presente Statuto fino all'avvenuta conclusione di tale procedura.

TITOLO V - CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 11 – Generalità

11.1) Il rapporto associativo cessa nei confronti di tutti gli Associati per effetto dello scioglimento di Confindustria Emilia.

11.2) Il rapporto associativo cessa, nei confronti del singolo Associato, per una delle seguenti cause:

- a) recesso dell'Associato;
- b) cessazione dell'attività dell'Associato, intesa come la chiusura definitiva dell'unità produttiva, dello stabilimento, della filiale, del deposito ovvero del cantiere dell'impresa, comprovata da visura camerale;
- c) esclusione dell'Associato ai sensi dell'Articolo 14;
- d) perdita dei requisiti previsti dall'Articolo 6.3;
- e) assunzione di qualsiasi carica in associazioni concorrenti e/o costituite per scopi analoghi a quelli perseguiti da Confindustria.

11.3) A seguito della cessazione del rapporto associativo, l'Associato perde automaticamente tutti i Diritti degli Associati e - allo stesso modo - sono automaticamente caducati e cessati tutti gli incarichi di rappresentanza esterna di Confindustria Emilia e tutte le cariche eventualmente rivestite all'interno di Confindustria Emilia da parte del legale rappresentante o del titolare o di qualunque delegato dell'Associato cessato dal rapporto associativo. Il soggetto designato, nominato o eletto, al momento della sua designazione, nomina o elezione, conferisce a Confindustria Emilia mandato e procura irrevocabili a comunicare in suo nome e per suo conto la sua decadenza dall'incarico in ogni ipotesi di estinzione del rapporto associativo prevista dal presente Statuto.

11.4) Gli Associati che cessano dal rapporto associativo non hanno alcun diritto sul patrimonio di Confindustria Emilia, né possono pretendere rimborsi o indennizzi o compensi o pagamenti in genere o qualsivoglia diverso diritto ad alcun titolo.



Art. 12 - Recesso da Confindustria Emilia

12.1) Gli Associati possono recedere da Confindustria Emilia in qualsiasi momento e per qualsivoglia motivo, dandone preventiva comunicazione al Presidente di Confindustria Emilia mediante - a pena di inefficacia del recesso - comunicazione raccomandata a.r. o a mezzo posta elettronica certificata indirizzate presso i recapiti di Confindustria Emilia.

12.2) Qualora la comunicazione sia inviata entro i 3 (tre) mesi precedenti la scadenza del biennio associativo in corso, il recesso diviene efficace a partire dal primo giorno del biennio associativo seguente. Qualora invece la comunicazione sia inviata successivamente a tale termine, il rapporto associativo si intende tacitamente rinnovato per un ulteriore biennio; di conseguenza il recesso dal rapporto associativo decorre dalla fine del biennio successivo a quello in corso alla data della disdetta.

12.3) Gli Associati che recedono sono tenuti a corrispondere i contributi associativi dovuti fino al momento in cui il recesso avrà efficacia.

12.4) In caso di recesso che non sia esercitato ai sensi dell'Articolo 12.1 e che abbia - per qualsiasi motivo, ancorché fondato su una giusta causa - efficacia immediata, gli Associati sono comunque tenuti al pagamento a Confindustria Emilia di una somma, a titolo di penale, pari all'ammontare dei contributi associativi che avrebbero dovuto corrispondere secondo quanto definito agli Articoli 12.2 e 12.3, intendendo derogata la previsione normativa di cui all'art. 1373, comma 3°, del Codice Civile.

Art. 13 - Cessazione dell'attività dell'Associato

13.1) Il rapporto associativo si estingue automaticamente e senza necessità di alcuna deliberazione o formalità da parte di Confindustria Emilia, in caso di cancellazione dell'Associato dal Registro delle Imprese o in caso di intervenuta dichiarazione di fallimento.

Art. 14 - Esclusione dell'Associato

14.1) Confindustria Emilia è legittimata ad escludere gli Associati qualora siano incorsi in una delle seguenti violazioni degli obblighi assunti con l'adesione alla stessa:

- a) ritardo superiore a un anno nel pagamento del contributo associativo annuale, ferma la possibilità che la sanzione conseguente al mancato pagamento sia limitata alla sospensione dell'esercizio dei Diritti degli Associati;
- b) grave inadempienza a uno degli obblighi previsti dall'Articolo 7.

14.2) Confindustria Emilia è altresì legittimata ad escludere l'Associato che abbia per qualsiasi motivo perduto uno dei requisiti che il presente Statuto, o lo statuto di Confindustria, prevede come necessari ai fini dell'adesione al Sistema.

14.3) L'esclusione è deliberata dal Consiglio Generale su proposta motivata del Consiglio di Presidenza, ed è quindi comunicata all'Associato.

14.4) In caso di esclusione da Confindustria Emilia, l'Associato escluso è tenuto al versamento, a titolo di penale per l'inadempimento, fatto comunque salvo l'obbligo del risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno, di una somma pari all'ammontare dei contributi che avrebbe dovuto corrispondere per un biennio.

TITOLO VI - ORGANI DI CONFINDUSTRIA EMILIA

Art. 15 - Organi associativi

15.1) Sono organi di Confindustria Emilia:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Presidente e i Vice Presidenti;
- e) gli Organi di controllo - Probiviri e Revisori contabili.

Art. 16 - Cariche negli Organi di Confindustria Emilia

16.1) L'accesso alle cariche associative è riservato a persone che diano piena affidabilità sotto il profilo legale e morale.

16.2) Fatta eccezione per la carica di Revisore Contabile e di Proboviro, sono eleggibili alle cariche negli altri Organi di Confindustria Emilia soltanto i titolari, i soci, i rappresentanti legali e gli institori, i direttori generali, i dirigenti in funzione, questi ultimi con procura notarile rilasciata dall'impresa stessa, degli Associati.

16.3) La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica di Confindustria Emilia. La carica di Proboviro e di Revisore Contabile è incompatibile con qualsiasi carica negli altri Organi di Confindustria Emilia.

16.4) Le cariche negli Organi di Confindustria Emilia, ad eccezione di quella di Revisore Contabile, sono ricoperte a titolo gratuito.

16.5) Le votazioni per le nomine alle cariche negli Organi di Confindustria Emilia e per qualsiasi decisione afferente a tali cariche e alle persone incaricate hanno luogo a scrutinio segreto.

Art. 17 - Composizione dell'Assemblea Generale

17.1) L'Assemblea Generale è composta da tutti gli Associati in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi, degli anni precedenti e dell'esercizio in corso alla data di convocazione, che deve essere effettuato al massimo entro il 10° giorno precedente alla data di prima convocazione dell'Assemblea Generale.

17.2) Gli Associati partecipano all'Assemblea Generale attraverso il titolare o l'organo sociale provvisto di legale rappresentanza o, in alternativa, attraverso gerenti, amministratori, dirigenti o institori provvisti di mandato *ad hoc* [i "*Mandatari degli Associati*"], consegnato al Presidente dell'Assemblea Generale prima dell'inizio dell'adunanza assembleare. Le imprese e gli enti possono altresì partecipare all'Assemblea Generale conferendo delega [la "*Delega*"] ad altri Associati o ai Mandatari degli Associati, a condizione che la Delega sia consegnata al Presidente dell'Assemblea Generale prima dell'inizio dell'adunanza assembleare. La Delega può essere conferita solo ad un altro Associato o ad uno dei Mandatari degli Associati provvisti di mandato *ad hoc*. Ciascun Associato o ciascuno dei Mandatari degli Associati non può ricevere più di una Delega. E' ammessa una pluralità di Deleghe solo tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche della direzione e del coordinamento.

17.3) Gli Associati non in regola con gli obblighi di cui all'Articolo 17.1 possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto e di intervento. Gli Associati morosi non possono ricevere Delega da altro Associato in regola a partecipare e ad esercitare il diritto di voto.

17.4) Le Associazioni Aderenti e le Associazioni Affiliate hanno diritto di partecipare all'Assemblea Generale attraverso i propri membri. Ciascuno dei soggetti che rappresentano in Assemblea un'Associazione Aderente o un'Associazione Affiliata può delegare il proprio voto ad uno degli altri rappresentanti della stessa Associazione, consegnando tale Delega al Presidente dell'Assemblea Generale prima dell'inizio dell'adunanza assembleare.

17.5) Ogni Delega deve contenere la precisa indicazione delle generalità del delegante e del delegato, e deve essere recapitata al Presidente dell'Assemblea Generale prima dell'inizio dell'adunanza assembleare.

Art. 18 - Convocazione dell'Assemblea Generale

18.1) L'Assemblea Generale è convocata, in via ordinaria, almeno una volta all'anno, entro il 30 giugno. L'Assemblea Generale è convocata, sia in via ordinaria che in via straordinaria, ogniqualvolta la

convocazione: (i) sia ritenuta opportuna dal Consiglio Generale o dal Consiglio di Presidenza; (ii) sia richiesta per iscritto al Consiglio di Presidenza da tanti Associati - purché in possesso dei Diritti degli Associati - che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del totale dei voti spettanti a tutti gli Associati; (iii) sia richiesta al Consiglio di Presidenza, dal Vice Presidente Vicario, o in caso di sua assenza o impedimento dall'altro Vice Presidente, nel caso in cui si sia verificata la cessazione dall'incarico del Presidente di Confindustria Emilia prima della scadenza del suo mandato.

18.2) L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Generale o dal Consiglio di Presidenza con invito scritto, da inviarsi mediante lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'adunanza assembleare. L'invito deve contenere l'indicazione del luogo ove si terrà l'Assemblea (che dovrà comunque trovarsi sul territorio nazionale), del giorno e dell'ora dell'adunanza assembleare, nonché dell'ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione, portante lo stesso contenuto qui sopra indicato e la specifica indicazione dei motivi di urgenza, deve essere comunicata almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'adunanza assembleare.

18.3) L'assemblea può tenersi in videoconferenza anche in più sedi o in streaming, assicurando tuttavia la simultaneità dell'apertura dei seggi per il voto, che in tale caso potrà essere espresso anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici di registrazione delle espressioni di voto.

Art. 19 - Attività dell'Assemblea Generale e quorum

19.1) L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione ove ad essa intervenga un numero di Associati - purché in possesso dei Diritti degli Associati - che siano portatori di almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno del totale dei voti spettanti a tutti gli Associati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati, aventi diritto di voto, ad essa partecipanti.

19.2) La seconda convocazione dell'Assemblea Generale deve essere fissata ad almeno 24 (ventiquattro) ore di distanza dalla data prevista per la prima convocazione.

19.3) Fatta eccezione per la deliberazione di scioglimento di Confindustria Emilia e di modifica dello Statuto, tutte le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono prese a maggioranza dei voti espressi dagli intervenuti, quindi senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche.

19.4) Lo scioglimento di Confindustria Emilia è deliberato dall'Assemblea Generale con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei voti spettanti a tutti gli Associati.

19.5) Le modificazioni dello Statuto di Confindustria Emilia sono deliberate dall'Assemblea Generale, in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti a tutti gli Associati, mentre nelle convocazioni successive alla prima sono deliberate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, a condizione che siano presenti almeno un 1/5 un quinto dei voti spettanti a tutti gli Associati.

19.6) Le votazioni aventi ad oggetto la nomina di cariche associative ovvero l'adozione di decisioni nei confronti delle persone che rivestano cariche associative devono avere luogo a scrutinio segreto.

19.7) Le votazioni aventi oggetto diverso da quello indicato all'Articolo 19.6 possono avere luogo con voto palese. Il Presidente dell'Assemblea Generale stabilisce per ciascuna adunanza le modalità di votazione, anche ammettendo l'utilizzo di sistemi informatici di registrazione delle espressioni di voto.

Art. 20 - Titolarità del diritto di voto

20.1) La titolarità del diritto di voto nell'Assemblea Generale è attribuita al fine di garantire un'equilibrata rappresentatività a tutti gli Associati.

20.2) Ciascun Associato è portatore in Assemblea Generale, dei seguenti voti, calcolati in ragione dell'entità dei contributi associativi versati nel corso dell'ultimo esercizio conclusosi:

- a) ogni Associato che nell'ultimo esercizio abbia versato contributi fino a € 5.000,00 è portatore di un unico voto;
- b) ogni Associato che nell'ultimo esercizio abbia versato contributi di importo compreso tra € 5.001,00 e € 15.000,00 è portatore di cinque voti;
- c) ogni Associato che nell'ultimo esercizio abbia versato contributi di importo superiore a € 15.001,00 è portatore di dieci voti.

Art. 21 - Organizzazione dell'Assemblea Generale

21.1) L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente di Confindustria Emilia o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario di Confindustria Emilia o, in difetto, dall'altro Vice Presidente.

21.2) In apertura di ogni adunanza assembleare il Presidente dell'Assemblea Generale provvede: (i) a nominare un Segretario e provvede altresì (ii) a far accertare la sussistenza del *quorum* costitutivo richiesto in relazione alle deliberazioni da prendersi ai sensi dell'ordine del giorno proposto, facendo verificare: la validità delle Deleghe e il numero di voti ivi delegati, il diritto di partecipazione e il numero di voti di cui sono portatori gli Associati intervenuti.

21.3) Ad ogni adunanza assembleare il Segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea Generale provvede a redigere il relativo verbale, ove dovranno essere riportati: (i) gli argomenti posti all'ordine del giorno; (ii) la descrizione sintetica dell'attività svolta; (iii) le deliberazioni adottate dall'Assemblea Generale. Ogni verbale dovrà essere sottoscritto da chi ha svolto le funzioni di Presidente dell'Assemblea Generale e dal Segretario nominato.

Art. 22 - Competenze dell'Assemblea Generale

22.1) E' di competenza dell'Assemblea Generale:

- a) eleggere, ogni quadriennio, il Presidente e i Vice Presidenti ed approvare il relativo programma di attività;
- b) eleggere, ogni quadriennio, su proposta del Consiglio di Presidenza, 10 (dieci) Rappresentanti Generali di Confindustria Emilia. Essi fanno parte a pieno titolo del Consiglio Generale;
- c) eleggere, ogni quadriennio, i Probiviri e i Revisori contabili;
- d) determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività di Confindustria Emilia ed esaminare qualsiasi argomento rientrando negli scopi della stessa;
- e) approvare la delibera contributiva e il bilancio consuntivo; la delibera contributiva e il bilancio consuntivo approvati dall'Assemblea Generale sono trasmessi a Confindustria; il bilancio deve essere trasmesso non oltre il 30 settembre di ogni anno;
- f) modificare il presente Statuto;
- g) deliberare lo scioglimento di Confindustria Emilia e nominare uno o più liquidatori;
- h) deliberare la eventuale istituzione di nuove Delegazioni di Zona;
- i) deliberare l'istituzione di nuove Sedi Territoriali;
- j) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Generale, dal Consiglio di Presidenza, dal Presidente o dal Vice Presidente Vicario, o in sua assenza dall'altro Vice presidente nel caso in cui si sia verificata la cessazione dall'incarico del Presidente di Confindustria Emilia prima della scadenza del suo mandato.

22.2) La nomina del Presidente e dei Vice Presidenti di Confindustria Emilia avviene mediante approvazione della lista proposta dal Consiglio Generale all'esito della procedura di designazione di cui all'Articolo 36.

22.3) Tutte le delibere assembleari vengono portate a conoscenza degli Associati con apposita comunicazione.

22.4) Le eventuali impugnazioni di deliberazioni assembleari dovranno essere notificate all'Associazione, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione impugnata, ove proposte da Associati intervenuti in Assemblea Generale e dissenzienti, ovvero entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all'Articolo 22.4, ove proposte da Associati non intervenuti in Assemblea Generale.

Art. 23 - Consiglio Generale

23.1) Sono componenti di diritto del Consiglio Generale:

- a) il Presidente, i Vice Presidenti, l'ultimo "Past President", purché espressione di un'impresa regolarmente associata e privo di incarichi politici, il Presidente del Consiglio Piccola Industria, il Presidente dei Giovani Imprenditori, il Presidente ed il Vicepresidente di ogni Delegazione di Zona, il Presidente di ANCE EMILIA Area Centro, il rappresentante indicato da AIOP congiuntamente per i territori rappresentati da Confindustria Emilia.

23.2) Sono componenti elettivi del Consiglio Generale:

- a) n. 70 rappresentanti eletti all'interno delle Filiere tra i quali i Presidenti di ciascuna Filiera [*"Delegati Aggiunti"*];
- b) n. 10 Rappresentanti Generali eletti dall'Assemblea Generale.

23.3) Sono invitati permanenti di diritto, senza diritto di voto, i Revisori contabili e i Probiviri. Il Presidente può invitare al Consiglio Generale altri imprenditori, purché rappresentanti di imprese associate, senza diritto di voto e nel limite massimo di 1/5 dei componenti eletti del Consiglio stesso.

23.4) I componenti elettivi del Consiglio Generale durano in carica quattro anni e possono essere rieletti, quali membri del Consiglio Generale, per un massimo di un altro quadriennio. L'elezione dei componenti elettivi del Consiglio Generale non deve mai coincidere con l'anno di elezione del Presidente di Confindustria Emilia.

Art. 24 – Rappresentati Generali

24.1) I Rappresentanti Generali sono membri, con diritto di voto, del Consiglio Generale, nell'ambito del quale sono chiamati a dare un contributo di collaborazione che prescinda da interessi o da rappresentanze specifiche e sia ispirato agli interessi e ai valori espressi dalla generalità degli Associati. Essi sono scelti tra gli Associati e per almeno il 70% (settanta per cento) sono rappresentanti di imprese con meno di 250 (duecentocinquanta) dipendenti.

24.2) L'Assemblea Generale nomina i Rappresentanti Generali, nel numero di 10 (dieci) su una lista proposta dal Consiglio di Presidenza e formata da un numero di candidati superiore di almeno un terzo al numero dei posti disponibili. L'Assemblea Generale può in ogni caso procedere alla votazione di altri nominativi di Associati non compresi nella lista. Ogni Associato può esprimere un numero di preferenze pari a 7 (sette) nominativi sottoposta preventivamente al parere del Collegio dei Probiviri che si esprimono in merito al profilo personale e professionale dei candidati.

24.3) I Rappresentanti Generali rimangono in carica per un quadriennio e possono essere eletti per non più di due mandati.

24.4) Il Rappresentante Generale, eletto con il maggior numero di voti, espressione del territorio di Bologna, il Rappresentante Generale, eletto con il maggior numero di voti, espressione del territorio di Modena e il Rappresentante Generale, eletto con il maggior numero di voti, espressione del territorio di Ferrara, sono membri di diritto del Consiglio di Presidenza.

24.5) Sarà altresì membro di diritto del Consiglio di Presidenza ogni Rappresentante Generale, eletto con il maggior numero di voti, espressione dei territori in cui venissero istituite nuove Sedi Territoriali di Confindustria Emilia.

Art. 25 - Convocazione del Consiglio Generale

25.1) Il Consiglio Generale si riunisce, a seguito di convocazione da parte del Presidente di Confindustria Emilia, o da parte del Consiglio di Presidenza, o su richiesta scritta di almeno un quinto dei componenti dello stesso Consiglio Generale, ogni volta che occorra una sua delibera o che esso debba essere informato su argomenti di interesse generale. In ogni caso, il Consiglio Generale deve riunirsi almeno quattro volte all'anno.

25.2) La convocazione del Consiglio Generale deve essere eseguita a mezzo di lettera raccomandata a.r. o a mezzo posta elettronica certificata, e deve essere inviata a tutti i componenti e agli invitati permanenti di diritto almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione. L'invito deve contenere l'indicazione del luogo ove si terrà la riunione (comunque sul territorio nazionale), del giorno e dell'ora della stessa riunione, nonché dell'ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione, portante lo stesso contenuto qui sopra indicato e la specifica indicazione dei motivi di urgenza, deve essere compiuta almeno 48 (quarantotto) ore prima della data fissata per la riunione del Consiglio Generale.

25.3) Le riunioni del Consiglio Generale possono essere tenute in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e possano prendere parte in tempo reale alla discussione e manifestare il proprio voto, anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici di registrazione delle espressioni di voto. La presenza a mezzo di videoconferenza non è, peraltro, ammessa nelle riunioni del Consiglio Generale in cui è all'ordine del giorno la nomina, la proposta di nomina o l'elezione a cariche associative, ovvero l'adozione di decisioni nei confronti delle persone che rivestano cariche associative, posto che le stesse devono sempre avere luogo a scrutinio segreto.

25.4) Le riunioni del Consiglio Generale sono presiedute dal Presidente di Confindustria Emilia o, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal Vice Presidente Vicario di Confindustria Emilia o, in difetto, dall'altro Vice Presidente.

25.5) Le modalità di votazione vengono stabilite dallo stesso Consiglio Generale.

25.6) Le riunioni del Consiglio Generale sono valide se si raggiunge la presenza, anche a mezzo di videoconferenza, di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Generale, senza possibilità di delegare la partecipazione ad altri. In apertura di ogni riunione del Consiglio Generale il Presidente del

Consiglio Generale provvede a nominare un Segretario, nonché ad accertare la sussistenza del *quorum* costitutivo.

25.7) Ogni componente del Consiglio Generale ha diritto ad un solo voto. Le deliberazioni vengono adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti intervenuti, senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche. Sono considerati presenti, ai fini della validità della costituzione del Consiglio Generale e delle deliberazioni che esso assume anche coloro che si allontanano durante la riunione.

25.8) Ad ogni riunione del Consiglio Generale il Segretario nominato dal Presidente del Consiglio Generale provvede a redigere il relativo verbale, ove dovranno essere riportati: (i) gli argomenti posti all'ordine del giorno; (ii) la descrizione sommaria dell'attività svolta e della discussione; (iii) le deliberazioni adottate dal Consiglio Generale. Ogni verbale dovrà essere sottoposto all'approvazione dei Consiglieri nella riunione successiva e sottoscritto da chi ha svolto le funzioni di Presidente del Consiglio Generale e dal Segretario nominato.

Art. 26 - Cessazione e cooptazione

26.1) In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di Consigliere Generale di uno o più dei 25 (venticinque) Rappresentanti Generali eletti dall'Assemblea Generale, il Consiglio Generale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, procede alla loro sostituzione mediante cooptazione di tanti Associati quanti ne occorrono a ricostituire il numero dei componenti del Consiglio Generale, nominando i primi non eletti nell'ultima Assemblea Generale elettiva dei Rappresentanti Generali.

26.2) In caso non vi siano disponibilità fra i non eletti, alla prima assemblea utile, si provvederà alla sostituzione seguendo le procedure medesime previste dall'art. 31.1.) lett.f).

26.3) In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di Consigliere Generale di uno o più dei 70 (settanta) Delegati Aggiunti di Filiera, il Consiglio Generale deve convocare ognuno degli Organi legittimati, ai sensi del presente Statuto, alla nomina di ciascuno dei Consiglieri dimissionari o cessati dalla carica affinché provveda alla relativa sostituzione.

26.4) I Consiglieri nominati in sostituzione di Consiglieri dimissionari o cessati dalla carica a norma del presente Articolo restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consigliere sostituito e potranno essere eletti per un solo altro mandato.

Art. 27 - Competenze del Consiglio Generale

27.1) E' di competenza del Consiglio Generale:

a) incaricare la Commissione di designazione garantendo il rispetto dei tempi di insediamento di cui

all'Articolo 36.2;

- b) proporre all'Assemblea Generale la lista recante le candidature alla carica di Presidente e di Vice Presidenti di Confindustria Emilia, designata a seguito della indicazione ricevuta dalla Commissione di cui all'Articolo 36;
- c) eleggere tra i propri componenti elettivi 9 (nove) membri del Consiglio di Presidenza, scegliendoli tra un elenco di candidati presentati al Presidente entro le 48 (quarantotto) ore precedenti la riunione convocata per la nomina dei componenti del Consiglio di Presidenza;
- d) deliberare la revoca dei componenti del Consiglio di Presidenza designati dallo stesso Consiglio Generale, a fronte di reiterate gravi violazioni delle norme statutarie, ovvero di reiterate violazioni delle deliberazioni del Consiglio Generale, o a seguito di atti gravemente lesivi del prestigio o del decoro o della dignità di Confindustria Emilia;
- e) deliberare, su proposta del Consiglio di Presidenza, l'eventuale adesione di Confindustria Emilia ad altri enti locali, regionali, interregionali, nazionali, comunitari o internazionali le cui finalità non siano incompatibili con quelle di Confindustria Emilia, né siano incompatibili con la partecipazione a Confindustria, nonché il recesso da altri enti locali, regionali, interregionali, nazionali, comunitari o internazionali cui Confindustria Emilia abbia aderito;
- f) proporre all'Assemblea l'istituzione di ulteriori Delegazioni di Zona;
- g) proporre all'Assemblea l'istituzione di nuove Sedi Territoriali;
- h) approvare il Regolamento di Adesione;
- i) pronunciarsi con provvedimento motivato, sul reclamo presentato contro il rigetto delle domande di adesione;
- j) elaborare, nell'ambito delle finalità di Confindustria Emilia e delle linee guida di azione stabilite dall'Assemblea Generale, il programma di attività di Confindustria Emilia, e deliberare sui programmi di attività proposti dal Consiglio di Presidenza;
- k) curare, nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea Generale, il conseguimento dei fini statuari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale, tenendo eventualmente conto delle deliberazioni degli Organi delle Filiere Merceologiche;
- l) ratificare le deliberazioni adottate da un'Assemblea di Filiera che possano avere direttamente o indirettamente riflessi nei confronti di altre Filiere o della generalità degli Associati, ovvero che possano produrre un qualsiasi effetto nei confronti di Confindustria Emilia;
- m) approvare i regolamenti e le direttive di attuazione del presente Statuto;

- n) deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- o) deliberare il contenuto e le modalità di erogazione di assistenza e servizi a favore dei Soci Aggregati;
- p) deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione ritenuti necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini di Confindustria Emilia;
- q) proporre, all'approvazione dell'Assemblea Generale, le modifiche al presente Statuto;
- r) sottoporre all'Assemblea Generale il bilancio consuntivo e la delibera contributiva e approvare il bilancio preventivo;
- s) deliberare, su proposta del Consiglio di Presidenza, la sanzione di esclusione dell'Associato;
- t) approvare il Regolamento che disciplina la composizione e il funzionamento del Gruppo Giovani Imprenditori;
- u) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea Generale e deliberare la convocazione della stessa;
- v) esercitare tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

Art. 28 - Filiere merceologiche

28.1) Le imprese associate sono suddivise in Filiere merceologiche rappresentanti i principali Settori del territorio per la trattazione di questioni di particolare interesse. Devono rappresentare un significativo numero di imprese e ogni Filiera elegge un Presidente. La costituzione e lo scioglimento delle Filiere sono deliberati dal Consiglio Generale di Confindustria Emilia.

28.2) L'assemblea di ogni Filiera [la "*Assemblea di Filiera*"] è costituita dagli Associati inquadrati nella Filiera stessa. La convocazione dell'Assemblea di Filiera avviene per iniziativa del Presidente di Confindustria Emilia o del Presidente di Filiera.

28.3) Per la valida costituzione ed il valido funzionamento dell'Assemblea di Filiera, nonché per le modalità di votazione e relativi *quorum* deliberativi, si applicano i criteri fissati per l'Assemblea Generale di Confindustria Emilia agli Articoli 18, 19, 20 e 21.

28.4) Ogni Assemblea di Filiera elegge il proprio Presidente [il "*Presidente di Filiera*"] scegliendolo tra le imprese della Filiera stessa.

28.5) Le Assemblee di Filiera eleggono i Delegati Aggiunti, nel numero complessivo di 70 (settanta) nel quale sono compresi anche i Presidenti di Filiera. I Delegati Aggiunti sono attribuiti a ciascuna Filiera tenendo proporzionalmente conto per il 50% (cinquanta per cento) del numero degli Associati della Filiera e per il restante 50% (cinquanta per cento) del contributo effettivamente versato dagli Associati della medesima Filiera nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato dall'Assemblea Generale di Confindustria Emilia. A tale riguardo si applica il criterio espresso nella formula qui di seguito riportata. A quei settori che, in base al coefficiente di proporzionalità, non raggiungono il valore unitario di un seggio viene comunque assegnato un seggio, da attribuirsi al Presidente di Filiera; si ripete poi il conteggio per i rimanenti Settori. L'attribuzione di ulteriori seggi derivanti dai resti avverrà a favore dei Settori che avranno conseguito il decimale più alto, in ogni caso non può essere attribuito ad una Filiera un numero di seggi superiore ad uno in più rispetto a quello cui avrebbe diritto in proporzione diretta all'ammontare dei contributi versati dagli aderenti alla Filiera. La formula applicata nel procedimento descritto è la seguente:

$$\frac{N}{2} \left(\frac{d}{D} + \frac{c}{C} \right) = N_s$$

Dove:

N - è il numero totale dei Delegati Aggiunti che è pari a 70;

d - è il numero degli Associati della Filiera;

D - è il numero totale degli Associati;

c - è l'importo contributivo di pertinenza della Filiera;

C - è l'importo totale contributivo degli Associati;

Ns - è il numero dei seggi attribuiti alla Filiera, compreso il Presidente.

28.6) Ogni deliberazione di un'Assemblea di Filiera che possa avere direttamente o indirettamente riflessi nei confronti di altre Filiere o della generalità degli Associati, ovvero che possa produrre un qualsiasi effetto nei confronti di Confindustria Emilia, è valida ed efficace solo dopo che abbia ricevuto una formale ratifica da parte del Consiglio Generale di Confindustria Emilia.

28.7) Il Presidente di Filiera e gli altri Delegati Aggiunti durano in carica per un quadriennio e sono rieleggibili per non più di un mandato successivo al primo.

Art. 29 - Consiglio di Presidenza

29.1) Il Consiglio di Presidenza è composto dai seguenti membri:

- a) dal Presidente;
- b) dai 2 Vice Presidenti le cui imprese sono nei territori non rappresentati dal Presidente con specifica delega ai territori stessi;
- c) dai Presidenti della Piccola Industria art.41 e dei Giovani Imprenditori art.40;
- d) dal Presidente designato dalle Delegazioni di Zona;
- e) dal Presidente di ANCE EMILIA Area Centro
- f) da 9 membri eletti dal Consiglio Generale;
- g) dai primi Rappresentanti Generali più votati, uno per ogni territorio aderente a Confindustria Emilia, ai sensi degli Articoli 24.4 e 24.5.

29.2) I componenti del Consiglio di Presidenza eletti dal Consiglio Generale durano in carica in coerenza con la durata del mandato del Presidente e scadono insieme al mandato di quest'ultimo. Essi sono rieleggibili per non più di un mandato consecutivo al primo.

29.3) I Vice presidenti eletti, ed espressione di territori diversi da quello del Presidente, al fine di presidiare le attività istituzionali di cui all'Articolo 2, hanno la delega di rappresentanza sui territori di cui sono espressione. Essi durano in carica in coerenza con la durata del mandato del Presidente e scadono insieme al mandato di quest'ultimo. Essi sono rieleggibili per non più di un mandato.

29.4) Le dimissioni o la cessazione dalle cariche che costituiscono il titolo per l'appartenenza al Consiglio Generale comportano la perdita anche della carica di componente del Consiglio di Presidenza.

29.5) In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di Consigliere di Presidenza di uno dei componenti provenienti dal Consiglio Generale, l'organo o l'ente che aveva provveduto alla nomina del componente dimissionario o cessato procede alla nomina del suo sostituto. I componenti così nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consigliere sostituito e potranno essere eletti per un solo altro mandato.

29.6) Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno. Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti di cui ai commi precedenti.

Art. 30 - Convocazione del Consiglio di Presidenza

30.1) Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente di Confindustria Emilia di propria iniziativa ovvero su richiesta di non meno di tre componenti del Consiglio di Presidenza.

30.2) La convocazione del Consiglio di Presidenza deve essere eseguita mediante lettera raccomandata a.r. o a mezzo posta elettronica certificata, e deve essere inviata a tutti i componenti almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione. L'invito deve contenere l'indicazione del luogo ove si terrà la riunione (comunque sul territorio nazionale), del giorno e dell'ora della stessa riunione, nonché dell'ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione, portante lo stesso contenuto qui sopra indicato e la specifica indicazione dei motivi di urgenza, deve essere compiuta almeno 48 (quarantotto) ore prima della data fissata per la riunione del Consiglio di Presidenza.

30.3) Le riunioni del Consiglio di Presidenza possono essere tenute in video-conferenza o in conferenza telefonica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e possano prendere parte in tempo reale alla discussione e manifestare il proprio voto, anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici di registrazione delle espressioni di voto. La presenza a mezzo di videoconferenza o conferenza telefonica non è, peraltro, ammessa nelle riunioni del Consiglio di Presidenza in cui è all'ordine del giorno la nomina, la proposta di nomina a cariche associative, ovvero l'adozione di decisioni nei confronti delle persone che rivestono cariche associative, posto che le stesse devono sempre avere luogo a scrutinio segreto.

30.4) Le riunioni del Consiglio di Presidenza sono presiedute dal Presidente di Confindustria Emilia o, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente Vicario di Confindustria Emilia. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente Vicario, le riunioni del Consiglio di Presidenza sono presiedute dall'altro Vice Presidente.

30.5) Le modalità di votazione vengono stabilite dallo stesso Consiglio di Presidenza.

30.6) Le riunioni del Consiglio di Presidenza sono valide se si raggiunge la presenza, anche a mezzo di videoconferenza o conferenza telefonica, di almeno la metà dei componenti del Consiglio di Presidenza, senza possibilità di delegare la partecipazione ad altri. In apertura di ogni riunione del Consiglio di Presidenza il Presidente del Consiglio di Presidenza provvede a nominare un Segretario, nonché ad accertare la sussistenza del *quorum* costitutivo.

30.7) Ogni componente del Consiglio di Presidenza ha diritto ad un solo voto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente del Consiglio di Presidenza. Le deliberazioni vengono adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti intervenuti. Sono considerati presenti, ai fini della validità della costituzione del Consiglio di Presidenza e delle deliberazioni che esso assume, anche coloro che si allontanano durante la riunione.

30.8) Ad ogni riunione del Consiglio di Presidenza il Segretario nominato dal Presidente del Consiglio di Presidenza provvede a redigere il relativo verbale, ove dovranno essere riportati: (i) gli argomenti posti all'ordine del giorno; (ii) la descrizione sintetica dell'attività svolta e della discussione; (iii) le deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza. Ogni verbale dovrà essere sottoscritto da chi ha svolto le funzioni di Presidente del Consiglio di Presidenza e dal Segretario nominato.

Art. 31 - Competenze del Consiglio di Presidenza

31.1) E' di competenza del Consiglio di Presidenza:

- a) attuare i provvedimenti idonei a realizzare le finalità di Confindustria Emilia e le decisioni del Consiglio Generale;
- b) proporre al Consiglio Generale i programmi di attività di Confindustria Emilia da svolgersi nel corso dell'esercizio annuale, o durante più esercizi;
- c) nominare i rappresentanti esterni di Confindustria Emilia;
- d) esercitare la facoltà concessa dall'Articolo 32;
- e) nominare il Direttore Generale, nonché eventuali Vice Direttori o dirigenti;
- f) proporre all'Assemblea Generale una lista di candidati alla carica di Rappresentanti Generali nel Consiglio Generale;
- g) conferire e revocare deleghe specifiche per l'attuazione dei provvedimenti di cui alla precedente lettera a);
- h) determinare e proporre al Consiglio Generale, ai fini dell'art. 8.2, la delibera contributiva per tutte le categorie di soci;
- i) nominare i rappresentanti di Confindustria Emilia in tutti gli enti nei quali questa rappresentanza è richiesta o ammessa;
- j) deliberare, su proposta motivata del Tesoriere, o del Consigliere delegato alla tesoreria, situazioni particolari, contributi e modalità di riscossione agevolati;
- k) convocare l'Assemblea Generale in seduta ordinaria o straordinaria: (i) quando lo stesso Consiglio di Presidenza lo reputi opportuno; (ii) quando lo richieda il Vice Presidente Vicario, o in caso di sua assenza o impedimento l'altro Vice Presidente, a seguito di cessazione dall'incarico del Presidente di Confindustria Emilia avvenuta prima della scadenza del mandato; (iii) quando ne sia fatta richiesta da tanti Associati che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del totale dei voti spettanti a tutti gli Associati;
- l) formulare proposta motivata al Consiglio Generale di esclusione degli Associati che siano incorsi in gravi inadempienze ai sensi dell'Articolo 14;
- m) proporre agli Organi competenti le sanzioni da applicare nei confronti degli Associati ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 10.1;
- n) deliberare a scrutinio palese la domanda di adesione dei nuovi soci.

Art. 32 - Tesoriere

32.1) Il Consiglio di Presidenza può nominare un Tesoriere tra i suoi componenti.

32.2) Il Tesoriere rimane in carica in coerenza con la durata del mandato presidenziale nel corso del quale è stato designato e non è rieleggibile. La carica di Tesoriere è incompatibile con le cariche di Presidente e Vice Presidente di Confindustria Emilia.

32.3) Scopo dell'attività del Tesoriere è la realizzazione della migliore gestione delle risorse di Confindustria Emilia. Ai fini del perseguimento di tale scopo, il Tesoriere:

- a) verifica periodicamente la gestione finanziaria e patrimoniale di Confindustria Emilia, e riferisce in proposito al Consiglio di Presidenza, con cadenza semestrale, salvo particolari diverse necessità;
- b) propone al Consiglio di Presidenza di deliberare, in presenza di situazioni particolari, contributi e modalità di riscossione agevolati;
- c) per delega del Presidente di Confindustria Emilia, firma gli ordini di pagamento e di incasso e rilascia quietanze;
- d) coadiuva il Collegio dei Revisori Contabili nell'attività di vigilanza sull'andamento della gestione economica e finanziaria di Confindustria Emilia.

Art. 33 - Bilancio preventivo e consuntivo

33.1) I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare. Essi sono costituiti dal conto economico e il consuntivo anche dallo stato patrimoniale e dal prospetto delle fonti e degli impieghi.

33.2) Il bilancio preventivo viene redatto dal Consiglio di Presidenza e sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale entro il 30 novembre dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce.

33.3) Il bilancio consuntivo viene redatto dal Consiglio di Presidenza, proposto al Consiglio Generale che provvederà a sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea Generale, corredato dalla relazione del Presidente e quella dei Revisori Contabili, entro il 30 giugno dell'anno successivo l'esercizio cui si riferisce.

33.4) Il bilancio consolidato di Confindustria Emilia viene presentato nei tempi e nei modi previsti per il bilancio consuntivo ed è corredato da relazione di certificazione.

33.5) Il Consiglio Generale deve presentare il bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori Contabili 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale chiamata ad approvarlo.

33.6) Il bilancio consuntivo e le relative relazioni devono restare depositati in copia presso la sede

di Confindustria Emilia durante i 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea Generale, affinché gli Associati possano prenderne visione.

Art. 34 - Presidente

34.1) Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale di ogni quadriennio dispari, su proposta del Consiglio Generale. Dura in carica per un massimo di quattro anni senza possibilità di ulteriori rielezioni, fatto salvo quanto previsto all'art. 36.

34.2) Per l'elezione del Presidente si segue la procedura prevista all'Articolo 36.

34.3) La carica di Presidente di Confindustria Emilia non può essere conferita a chi abbia rivestito in precedenza la carica di Presidente di associazione territoriale di Confindustria o di altra organizzazione, né a chi abbia ricoperto incarichi politici.

34.4) Il Presidente esercita a tutti gli effetti la rappresentanza legale di Confindustria Emilia di fronte ai terzi e in giudizio. Egli inoltre:

- a) ha la rappresentanza politica di Confindustria Emilia e la responsabilità del perseguimento delle finalità associative secondo le deliberazioni degli Organi sociali;
- b) dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle delibere degli Organi sociali e prende tutti i provvedimenti necessari per lo svolgimento dell'attività di Confindustria Emilia;
- c) presiede di diritto l'Assemblea Generale, il Consiglio Generale, il Consiglio di Presidenza;
- d) può delegare al Tesoriere la firma degli ordini di pagamento e di incasso ed il rilascio delle quietanze.

34.5) Qualora il Presidente sia temporaneamente assente o impedito nello svolgimento dei propri compiti, viene sostituito dal Vice Presidente Vicario, o in sua assenza o impedimento dall'altro Vice Presidente.

34.6) In caso di dimissioni, impedimento non temporaneo e comunque in qualsiasi caso che determini la cessazione del Presidente di Confindustria Emilia dal suo incarico, il Vice Presidente Vicario, o in sua assenza o impedimento l'altro Vice Presidente, richiede con urgenza al Consiglio Generale di incaricare la Commissione di designazione di cui all'Articolo 36, affinché proceda all'elezione di un nuovo Presidente e di due nuovi Vice Presidenti, e lo sostituisce fino a tale elezione. Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.

Art. 35 - Vice Presidenti

35.1) I due Vice Presidenti di Confindustria Emilia devono obbligatoriamente essere rappresentanti di imprese espressione di territori diversi rispetto all'impresa del Presidente.

35.2) L'incarico di Vice Presidente di Confindustria Emilia non può essere conferito alla stessa persona per più di due mandati.

35.3) Il Vice Presidente dell'Associazione più anziano d'età assume le funzioni di Vice Presidente Vicario.

35.4) Qualora il Vice Presidente Vicario sia temporaneamente assente o impedito nello svolgimento dei propri compiti viene sostituito dall'altro Vice Presidente.

35.5) Nel caso in cui uno o entrambi i Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone alla prima Assemblea Generale utile la nomina dei loro sostituti.

35.6) Per l'elezione dei Vice Presidenti si segue la procedura prevista all'Articolo 36.

Art. 36 - Commissione di designazione

36.1) La Commissione di designazione è composta dagli ultimi tre "Past President" purché espressione di imprese regolarmente associate e in assenza di incarichi politici, ovvero, in caso di impossibilità di comporre la Commissione secondo tale modalità, o in caso di impossibilità di uno o più dei succitati membri, il Consiglio di Presidenza sottoporrà al Consiglio Generale una terna di nomi scelti tra le ultime terne dei saggi delle associazioni partecipanti alla fusione, nei limiti di una persona per ogni territorio.

36.2) La Commissione deve insediarsi 3 (tre) mesi prima della scadenza del mandato del Presidente. Le consultazioni della Commissione hanno una durata massima di 6 (sei) settimane decorrenti dall'insediamento della Commissione stessa.

36.3) All'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti di Confindustria Emilia si procede attraverso la presentazione di liste secondo le seguenti modalità:

- a) entro la prima settimana dall'insediamento, la Commissione, con apposita comunicazione ai Soci Effettivi sollecita l'invio delle liste;
- b) la lista deve essere presentata dal candidato alla carica di Presidente di Confindustria Emilia;
- c) la lista deve indicare il candidato alla carica di Presidente di Confindustria Emilia e i due candidati alla carica di Vice Presidenti di Confindustria Emilia;
- d) la lista deve essere depositata presso la sede legale di Confindustria Emilia entro 10 (dieci)

giorni dalla comunicazione di cui al precedente punto a);

- e) unitamente alla lista il candidato alla carica di Presidente deve depositare presso la sede legale di Confindustria Emilia: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati propongono la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto; (ii) un'esauriente informativa sui profili personali e professionali di ciascun candidato e l'elenco di tanti soci che sostengono le candidature, pari almeno al 10% dei voti assembleari alla data di presentazione delle candidature stesse. Le modalità operative sono definite dalla Commissione di designazione;
- f) le liste presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate. Eventuali irregolarità delle liste che riguardino singoli candidati comportano automaticamente l'esclusione dell'intera lista.

36.4) Entro 10 (dieci) giorni dalla chiusura delle consultazioni la Commissione deve sottoporre al Consiglio Generale - unitamente alla relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sui profili personali e professionali, rilasciato dal Collegio dei Probiviri - tutte le liste per le quali abbia potuto riscontrare una convergenza di consensi almeno pari al 10% (dieci per cento) dei voti, nonché non più di ulteriori 3 (tre) liste per le quali abbia potuto riscontrare la maggiore convergenza di consensi, seppure inferiore al 10 % (dieci per cento) dei voti, con facoltà di escludere, tra queste ultime, le liste con una convergenza di consensi ritenuta irrisoria.

36.5) Laddove la Commissione di designazione verifichi ed accerti l'assenza di candidati - previo parere favorevole del Collegio dei Probiviri - può proporre al Consiglio Generale la conferma del Presidente uscente per un solo biennio, indipendentemente dalla previsione statutaria di durata del mandato.

Tale proposta deve essere approvata a scrutinio segreto dal Consiglio Generale con un quorum costitutivo di almeno i tre quarti dei componenti ed il voto favorevole di almeno l'80% dei membri votanti.

La stessa proposta dovrà conseguire il voto favorevole del 75% dei votanti in Assemblea Generale che rappresentino almeno la maggioranza assoluta dei voti attribuiti al complesso delle imprese associate in regola con gli obblighi associativi.

36.6) Il Consiglio Generale sottopone all'Assemblea Generale la lista che, raggiunga la maggioranza di cui all'Articolo 25.7.

36.7) Qualora vengano sottoposte al Consiglio Generale più liste e, nessuna delle liste proposte dalla

Commissione raggiunga la maggioranza di cui all'Articolo 25.7, il Presidente uscente di Confindustria Emilia, o chi ne fa le veci, convoca il Consiglio Generale entro 10 giorni di calendario affinché si proceda al ballottaggio tra le due liste più votate. In occasione del ballottaggio si applicano le disposizioni di cui agli Articoli 36.7 ed in caso di parità si ripete seduta stante la votazione. Qualora anche in seconda votazione si ripeta la parità il Consiglio Generale procede a conferire un nuovo incarico alla Commissione di designazione.

36.8) Non è ammessa la presentazione diretta di altre liste in Assemblea Generale.

Art. 37 - Collegio dei Probiviri

37.1) I Probiviri sono l'organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.

37.2) L'Assemblea Generale elegge, a scrutinio segreto, dieci Probiviri, rieleggibili, per non più di due mandati consecutivi, anche tra non Associati e/o non aventi diretta responsabilità d'impresa. A tal fine, nel convocare l'Assemblea Generale chiamata all'elezione, il Presidente di Confindustria Emilia invita gli Associati a fare pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

37.3) I Probiviri rimangono in carica per quattro anni e la loro elezione deve sempre avvenire in un anno solare diverso da quello in cui viene eletto il Presidente.

37.4) Gli eletti alla carica di Probiviro non possono ricoprire la carica di Presidente o di Probiviro di un'altra associazione avente gli stessi fini di Confindustria Emilia, ovvero di Confindustria, ed il loro incarico è altresì incompatibile con ogni altra carica in Confindustria Emilia.

37.5) In caso di cessazione dall'incarico per qualsivoglia motivo di uno dei Probiviri, gli subentra, sino a scadenza del mandato del Collegio dei Probiviri, il membro che ha avuto il maggior numero di voti nell'ultima elezione.

37.6) I Probiviri sono competenti:

- a) ad interpretare, su richiesta di almeno il 2% del numero degli Associati o dei componenti degli Organi di Confindustria Emilia, il presente Statuto nonché ogni altra norma regolatrice di Confindustria Emilia, ferma restando l'applicazione della disciplina di cui all'Articolo 37.7;
- b) a pronunciarsi in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione dallo stesso previsti, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti, ferma restando l'applicazione della disciplina di cui all'Articolo 37.7;
- c) a decidere in qualità di arbitri le controversie tra Associati, o tra uno o più Associati e Confindustria Emilia, che venissero loro devolute;
- d) a pronunciarsi sui ricorsi proposti dagli Associati in opposizione ai provvedimenti sanzionatori adottati nei loro confronti ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 10.2;

- e) ad inoltrare, nella persona del Proboviro più anziano di età, la comunicazione prevista dall'Articolo 43.3.
- f) ad esprimersi sui requisiti personali e professionali dei candidati alle cariche di Presidente, Vice Presidente e Rappresentanti Generali.

37.7) In caso di controversia tra Associati, o tra uno o più Associati e Confindustria Emilia, che verta sull'interpretazione, sull'esecuzione e/o sull'efficacia del presente Statuto, dei suoi Allegati e/o sul Regolamento di attuazione, ovvero su un qualsiasi diritto disponibile derivante per qualsiasi titolo e/o ragione dalla partecipazione a Confindustria Emilia, tale controversia deve essere decisa dal Collegio dei Probiviri. In tale ipotesi, ognuna delle parti contendenti provvederà a scegliere un Proboviro di sua fiducia tra quelli componenti il Collegio dei Probiviri e i Probiviri così designati provvederanno a designare di comune accordo un terzo Proboviro che svolgerà le funzioni di Presidente del Collegio arbitrale. In caso di disaccordo sulla nomina del terzo Proboviro, tale nomina sarà demandata al Presidente del Tribunale di Bologna su istanza della parte più diligente. Il Collegio arbitrale delibera a maggioranza dei suoi membri, in caso di parità prevale il voto del Presidente del Collegio. Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di lodo contrattuale. Nel caso in cui le parti contendenti siano più di tre, esse conferiscono mandato congiunto all'intero Collegio dei Probiviri a decidere la controversia.

37.8) Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, a pena di improcedibilità, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, pari ad € 1.000,00. La somma verrà restituita al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinata al finanziamento di borse di studio e di progetti speciali per la formazione, su delibera del Consiglio di Presidenza. Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dall'1 al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

Art. 38 - Collegio dei Revisori Contabili

38.1) Il Collegio dei Revisori Contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria di Confindustria Emilia e ne espone le relative valutazioni all'Assemblea Generale attraverso la relazione allegata al bilancio consuntivo. I Revisori assistono senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Generale.

38.2) Il Collegio dei Revisori Contabili viene eletto dall'Assemblea Generale, anche tra non Associati e/o non aventi diretta responsabilità d'impresa. A tal fine, nel convocare l'Assemblea Generale, il Presidente di Confindustria Emilia invita gli Associati a fare pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

38.3) Il Collegio è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti. Tutti i membri effettivi e supplenti devono essere iscritti all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti. Ciascun Associato può votare in favore di non più di due candidati fra quelli indicati dal Consiglio Generale e risultano eletti quali membri effettivi i 3 (tre) candidati che ottengono il maggior numero di voti e quali supplenti il quarto ed il quinto tra i più votati. In caso di parità fra due o più candidati è eletto quello fra di essi più anziano di età. Il Revisore con maggiori voti risulta eletto anche Presidente del Collegio dei Revisori Contabili.

38.4) Il Collegio rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. La loro elezione deve sempre avvenire in un anno solare diverso da quello in cui viene eletto il Presidente di Confindustria Emilia. In caso di cessazione dall'incarico per qualsivoglia motivo di uno dei membri effettivi, gli subentra il Revisore supplente che ha avuto il maggior numero di voti.

38.5) Il Collegio delibera a maggioranza assoluta dei presenti e con prevalenza del voto del Presidente del Collegio in caso di parità di voti.

Art. 39 - Delegazioni di Zona

39.1) E' istituita la Delegazione di Zona permanente per il "Nuovo Circondario Imolese", così come definito nella Legge Regionale n. 6 del 24 marzo 2004, le cui funzioni sono state consolidate dalla Legge Regionale n. 10 del 30 giugno 2008, nel quale sono compresi i Comuni di Imola, Castel San Pietro Terme, Dozza, Medicina, Castel Guelfo, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice e Castel del Rio.

39.2) L'assemblea Generale su proposta del Consiglio Generale può approvare l'istituzione di nuove Delegazioni di Zona.

39.3) Le Delegazioni di Zona:

- a) concorrono, nell'ambito delle linee politiche di Confindustria Emilia e d'intesa con la stessa, alla migliore realizzazione a livello locale delle finalità associative indicate nell'Articolo 1;
- b) promuovono contatti e incontri fra i rappresentanti delle imprese associate che svolgono la propria attività nella stessa area del territorio, al fine di dibattere problemi comuni di natura locale, individuarne le soluzioni e favorire una maggiore partecipazione delle imprese alla vita associativa;
- c) esaminano le problematiche legate al territorio di riferimento, promuovono iniziative in ambito locale e rappresentano agli enti pubblici e amministrativi del territorio le istanze delle imprese locali.

39.4) L'Assemblea della Delegazione di Zona [la "Assemblea di Zona"] elegge un Presidente e un Vice

Presidente. L'Assemblea di Zona è composta:

- a) dagli Associati aventi unità produttive nella Zona;
- b) dai delegati delle Associazioni Aderenti, le cui imprese associate abbiano unità produttive nella zona, in numero pari a un decimo delle imprese associate alle stesse Associazioni Aderenti, senza arrotondamento alla unità superiore.

39.5) L'Assemblea di Zona approva il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché il conto economico preventivo in tempo utile rispetto all'approvazione del bilancio di Confindustria Emilia.

39.6) Il Presidente e il Vice Presidente delle Delegazioni di Zona rappresentano in seno al Consiglio Generale di Confindustria Emilia, partecipandovi di diritto, gli Associati operanti nelle zone delle Delegazioni di Zona che li hanno eletti.

39.7) Al Presidente e al Vice Presidente delle Delegazioni di Zona sono attribuite dal Presidente di Confindustria Emilia funzioni di rappresentanza - permanente o occasionale - di Confindustria Emilia, nelle Zone di competenza, in relazione agli ambiti di attività descritti all'Articolo 39.3.

39.8) Il Presidente della Delegazione di Zona convoca e presiede l'Assemblea di Zona, la quale svolge funzioni consultive e/o deliberative sulle problematiche specifiche della Zona, purché non in contrasto con le norme statutarie e con le deliberazioni e gli indirizzi degli Organi di Confindustria Emilia o con le finalità dalla stessa perseguite. I Presidenti delle Delegazioni di Zona individuano tra loro stessi, un rappresentante che è membro di diritto del Consiglio di Presidenza di Confindustria Emilia per un quadriennio e non può essere rinnovato.

Art. 40 - Gruppo Giovani Imprenditori

40.1) All'interno di Confindustria Emilia è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, il cui scopo è la promozione delle iniziative atte ad approfondire la conoscenza dei problemi economici, sociali, politici e tecnici dell'industria, al fine di diffondere fra i giovani lo spirito associativo, nonché la consapevolezza della funzione etica e sociale della libera iniziativa.

40.2) Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori è membro di diritto del Consiglio Generale, nonché componente del Consiglio di Presidenza di Confindustria Emilia.

40.3) La composizione e il funzionamento del Gruppo Giovani Imprenditori sono disciplinati da un apposito regolamento adottato dall'Assemblea dello stesso Gruppo Giovani Imprenditori e approvato dal Consiglio Generale di Confindustria Emilia. Le iniziative e le attività del Gruppo Giovani Imprenditori devono sempre essere in sintonia con le iniziative, le attività e le finalità di Confindustria Emilia.

Art. 41 - Consiglio Piccola Industria

41.1) Il Consiglio Piccola Industria è costituito da un numero variabile di rappresentanti delle imprese associate che occupano non oltre 50 dipendenti. Ha lo scopo di dare rilevanza alle specifiche istanze delle piccole imprese e di esaminare le questioni di specifico interesse al fine di formulare eventuali proposte agli Organi di Confindustria Emilia.

41.2) Il Presidente del Consiglio della Piccola industria viene eletto da un'Assemblea composta da tutte le imprese che occupano non oltre 50 dipendenti. Il mandato è di quattro anni e non è rinnovabile. Il Presidente del Consiglio Piccola Industria è membro di diritto del Consiglio Generale, nonché componente del Consiglio di Presidenza di Confindustria Emilia.

41.3) Le attività e le modalità di funzionamento del Consiglio Piccola Industria sono disciplinate all'interno di uno specifico regolamento adottato dall'Assemblea dello stesso Consiglio Piccola Industria e approvato dal Consiglio Generale di Confindustria Emilia. Le iniziative e le attività del Consiglio Piccola Industria devono sempre essere in sintonia con le iniziative, le attività e le finalità di Confindustria Emilia.

Art. 42 - Direttore Generale

42.1) Il Consiglio di Presidenza nomina il Direttore Generale dell'Associazione.

42.2) Il Direttore Generale svolge le seguenti attività:

- a) coadiuva il Presidente di Confindustria Emilia e i Vice Presidenti nell'esecuzione delle attività di Confindustria Emilia e nel perseguimento delle sue finalità;
- b) sovrintende a tutta la gestione organizzativa e operativa di Confindustria Emilia e ne è responsabile;
- c) inoltra al Presidente del Tribunale la comunicazione di nomina dei liquidatori nell'ipotesi prevista dall'Articolo 43.3;
- d) gestisce le risorse umane di Confindustria Emilia, procedendo alla assunzione, alla direzione ed al licenziamento del personale;
- e) sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria di Confindustria Emilia;
- f) propone al Consiglio di Presidenza l'articolazione delle funzioni strategiche, la nomina o la revoca di eventuali Dirigenti;
- g) sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi, sia sotto il profilo amministrativo, sia sotto il profilo esecutivo;

h) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo.

42.3) Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi di Confindustria Emilia ed è il Segretario degli organi stessi.

TITOLO VII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 43 - Scioglimento e liquidazione

43.1) Lo scioglimento di Confindustria Emilia è deliberato dall'Assemblea Generale, con la maggioranza prevista dall'Articolo 19.4.

43.2) La stessa Assemblea Generale, con la medesima maggioranza richiesta per la delibera di scioglimento di Confindustria Emilia, nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

43.3) La nomina dei liquidatori deve essere immediatamente comunicata al Presidente del Tribunale di Bologna, a cura del Direttore Generale, ovvero, in caso di vacanza della carica o di impedimento, e comunque in ogni caso in cui il Direttore Generale non vi provveda, a cura del Proboviro più anziano di età.

43.4) Al termine della liquidazione deve essere riconvocata l'Assemblea Generale, che, con la stessa maggioranza indicata all'Articolo 19.4, delibera sul rendiconto finale della liquidazione e sulla destinazione del patrimonio netto risultante. Quest'ultimo può essere devoluto soltanto ad altre organizzazioni che perseguano finalità analoghe a quelle di Confindustria Emilia o finalità di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Norma transitoria

- ✓ Nell'arco dei prossimi due mandati di Presidenza si completerà un percorso progressivo di adeguamento allo statuto confederale per quanto concerne la squadra di Vice Presidenti proposti dal Presidente designato al voto del Consiglio Generale.